

che la funzione di coordinare l'opera del rimboschimento con quella del risanamento idraulico e delle strade, e lo vedremo in particolar modo quando saremo agli articoli speciali. (*Interruzione del deputato Bertolini*).

Sì, ho notato anche l'obiezione delle guardie forestali, che la Commissione ed il Ministero desiderano portare alla diretta dipendenza del Ministero, perchè esercitino opera più risoluta ed efficace, e perchè, se nel personale ci sono elementi invecchiati o poco attivi, o poco adatti a quest'opera che domanda tanto al bilancio dello Stato, essi siano allontanati mantenendo al servizio soltanto coloro che faranno buona prova. Faccio notare che non più 3 milioni, ma 5 ora si dedicano all'opera del rimboschimento di Basilicata ed è somma ingente e va spesa nei venti anni con ogni cautela.

Bisognava insomma coordinare il servizio forestale con gli altri servizi delle frane, del governo delle acque di montagna e via dicendo, perchè l'opera di rifacimento agrario proceda bene e di conserva. Ma torniamo a noi.

Non si tratta di un Regio commissario vivente a beneplacito del Ministero e inamovibile, come crede l'onorevole Bertolini: dura cinque anni, ma nessuno ha detto che non possa essere tolto, se fa male. E sopra tutto non costa 900 mila lire; costerà 900 mila lire l'ufficio per tutta la durata della sua vita. Mi aveva spaventato quella cifra.

Con tali calcoli anche ogni impiegato dello Stato chissà quanto costerà per tutta la sua vita di lavoro e di pensione.

BERTOLINI. Cinquanta mila lire all'anno!

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vengo alle osservazioni ultime sulla costruzione di case, dell'onorevole Materi. Io ricordo da quanti anni l'onorevole Materi insista su quest'opera di ripopolare di case la Basilicata, che egli considera come il capo saldo del rinnovamento agricolo. In questo è d'accordo anche con l'onorevole Ciccotti, che l'altro giorno, nella discussione generale, trovava difettosa questa legge, perchè facilitava poco la erogazione del capitale fisso nei campi, per il maggior sviluppo vero e sicuro dell'agricoltura. Ora, io assicuro l'onorevole Materi che tengo in gran conto le sue osservazioni. Veramente questo limite di 5 mila lire fissato anche per l'avvenire, quando io penso che la Cassa agraria possa svolgersi ed avere un'efficacia maggiore, è uno scrupolo della legge, e non esito a levarlo via.

Quindi io proporrei di emendare l'articolo dopo sentita l'opinione dell'onorevole relatore, e dire: « Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedano i lavori di costruzione e con le norme del regolamento, (come ho chia-

rito già all'onorevole Ciccotti) nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio di amministrazione, sentito il Ministero di agricoltura e commercio ».

Così credo di avere corrisposto a questi voti che reputo di primissima importanza, perchè so che solo costruendo le case si fissano i contadini e si sviluppa l'agricoltura e l'amore alle terre. I colleghi vorranno infine tener conto che ognuna delle categorie di spese riflettenti i servizi del Ministero, per la Basilicata, è stata da me per insistenza della Commissione notevolissimamente accresciuta, così che la spesa totale del ventennio supererà di molto i sei milioni del progetto primitivo dovuto alle cure affettuose del compianto Zanardelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO, *della Commissione*. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura sulla osservazione, che è stata fatta testè, circa la necessità che le anticipazioni siano garantite da prima ipoteca.

Non mi dissimulo che veramente in Basilicata non vi sono ora fondi assolutamente esenti da ipoteche; quindi raramente accadrà che la Cassa provinciale possa fare mutui per queste costruzioni, quando siffatta condizione si esiga. Tuttavia esistono nella nostra legislazione precedenti autorevoli per risolvere la questione nel senso che questa Cassa provinciale, che eserciterà il credito agrario, non debba esser sottoposta al regime esclusivo della legge generale sul credito agrario, la quale ha ammesso un privilegio sul plusvalore, che il fondo abbia acquistato per effetto delle costruzioni. Il sistema del privilegio sul plusvalore non ha dato buoni risultati; perchè per la sua attuazione, secondo la legge del 23 gennaio 1887, si richiedeva necessariamente una perizia del valore primitivo del fondo, e una perizia del valore del fondo medesimo dopo la nuova costruzione.

Per ciò più tardi, nel 1903, si è escogitato un mezzo (e a questo proposito voglio render lode al mio amico Luzzatti, che ha accolto alcuni emendamenti miei e dell'onorevole Materi nella legge sulle case popolari) per estendere ciò, che il Codice civile ammette solo limitatamente al terzo possessore. Infatti nell'articolo 17 della legge 31 maggio 1903 è detto:

« Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sull'area da essi occupata. Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecarla a proprio favore, far separare dal prezzo la parte